

ALLEGATO 2**CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 23.4.2024****CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA – CINI****STATUTO**

Approvato dal Consiglio Direttivo CINI il 01.03.2012, atto pubblico Rep. n° 1170 Racc. n° 684

Approvato con Decreto Ministeriale del 05.07.2012

Pubblicato in G.U. n° 168 del 20.07.2012

* * *

Costituzione

Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica), di seguito denominato "Consorzio", è stato costituito con atto sottoscritto in data 6 dicembre 1989, debitamente registrato, e costituisce soggetto in house rispetto agli enti costitutori, partecipanti e legittimamente affidanti.

Il Consorzio è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR del 3.9.91) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 125 del 29.5.92.

Art. 1 - Oggetto e sede

Il Consorzio ha sede in Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero competente per l'Università e la Ricerca.

Il Consorzio promuove e coordina attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, sia di base sia applicative, nel campo dell'informatica, di concerto con le comunità scientifiche nazionali di riferimento.

Il Consorzio favorisce la collaborazione tra i consorziati ed Università, Istituti di istruzione universitaria, enti di ricerca, industrie, e la Pubblica Amministrazione, ed il loro accesso e la loro partecipazione a progetti ed attività scientifiche, di ricerca e di trasferimento, secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio non ha scopo di lucro, né può distribuire utili. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 2 - Membri del Consorzio

Fanno parte del Consorzio:

- a) le Università che lo hanno costituito;
- b) ogni altra Università o Istituto pubblico di istruzione universitaria, italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) ogni ente pubblico nazionale di ricerca di cui all'art. 8 della L. 9.5.1989, n. 168 e s.m.i. le cui finalità istituzionali siano corrispondenti a quelle perseguite dal Consorzio che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Ogni consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 3 - Attività del Consorzio

Al fine di realizzare i propri fini, il Consorzio:

- a) promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra i consorziati ed altri organismi di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo dell'informatica;
- b) coordina e sostiene i propri programmi di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, realizzati tra i consorziati;
- c) procede alla costituzione ed alla gestione di laboratori di ricerca;
- d) mette a disposizione dei consorziati, personale, attrezzature, laboratori e centri che possano costituire supporto anche per l'attività del dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori;
- e) promuove e incoraggia la formazione dei ricercatori in informatica nonché la preparazione di esperti sia di base sia nelle tecnologie avanzate e nelle applicazioni dell'informatica, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca;

- f) promuove e incoraggia l'adozione di metodi e strumenti di didattica innovativa ed avanzata per la formazione informatica di personale, anche di soggetti terzi;
- g) avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale e internazionale all'ambiente applicativo, normativo e industriale e della pubblica amministrazione, anche favorendo la creazione di spin-off universitari;
- h) stipula con tratti e convenzioni a livello nazionale e/o internazionale con amministrazioni pubbliche, soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili;
- i) svolge attività di consulenza e di ricerca scientifica nel campo dell'informatica, sempre nel rispetto dei principi e delle norme di legge applicabili e compatibilmente con la propria natura giuridica.

La gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività svolte per conto del Consorzio da singoli docenti e/o dalle Unità di ricerca (costituite ex Art 14) è demandata a singoli accordi attuativi stipulati tra il Consorzio stesso e i singoli docenti e/o il consorziato presso cui è attivata l'Unità di Ricerca.

Art. 4 - Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici nonché dalle quote versate dalle Università e dagli enti di cui all'art. 2 lett. b) e c) del presente statuto all'atto della loro adesione.

Ogni Università, Ente o Istituto che entri a far parte del Consorzio (ex art. 2, lett. b e c), è tenuto al versamento di una quota di adesione, stabilita dal Consiglio Direttivo.

Le risorse costituenti il fondo consortile sono indivisibili ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che per i residui derivanti dallo scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo art. 5.

Art. 5 - Finanziamenti

Per il perseguimento dei propri scopi, il Consorzio si può avvalere:

- a) di contributi del Ministero competente per l'Università e la Ricerca;
- b) di eventuali fondi erogati direttamente dai consorziati
- c) di contratti stipulati a livello nazionale e/o internazionale con la Pubblica Amministrazione e con soggetti pubblici e privati;
- d) di finanziamenti o contributi erogati a livello nazionale e/o internazionale dalla Pubblica Amministrazione e da soggetti pubblici e privati;
- e) di donazioni da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 6 - Organi, uffici di staff e Strutture

Sono Organi del Consorzio:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente;
- c) il Direttore Esecutivo;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono Uffici di staff del Consiglio Direttivo

- a) la Giunta Amministrativa;
- b) il Collegio dei Direttori di Struttura.

Sono Strutture del Consorzio:

- a) le Unità di Ricerca;
- b) i Laboratori Nazionali.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo, composto da:

- a) un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, indicato dal Rettore e scelto tra i professori di ruolo esperti e operanti nel campo di attività del Consorzio, appartenenti ai settori disciplinari INF/01 e ING-INF/05 (o equivalenti al momento della costituzione dell'organo), nominato con Decreto del Ministro competente per l'Università e la Ricerca
- b) un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri preposti ai Ministeri competenti per l'Università e la Ricerca, le Attività Produttive, la Funzione Pubblica e l'Innovazione;
- c) fino ad un massimo di 3 rappresentanti delle Comunità scientifiche nazionali di riferimento nel campo dell'informatica, nominati dal Consiglio Direttivo nella composizione ristretta ai soli membri di cui alla lettera a).

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) delibera le linee strategiche delle attività del Consorzio, demandandone la fase istruttoria alla Giunta Amministrativa;
- 2) elegge nel suo seno:
 - a) il Presidente
 - b) il Vice Presidente;
- 3) nomina:
 - c) la Giunta Amministrativa;
 - d) il Direttore Esecutivo;
 - e) i Direttori delle Unità di Ricerca;
 - f) i Direttori dei Laboratori Nazionali;

- 4) autorizza l'istituzione delle strutture di cui all'art. 14;
- 5) delibera relativamente a:
 - a) tutti gli aspetti relativi alla amministrazione ed alla gestione del Consorzio;
 - b) stipula di contratti e convenzioni;
 - c) accettazione di contributi e finanziamenti;
 - d) adozione dei regolamenti ex art. 20;
 - e) approvazione dei bilanci preventivi e di esercizio;
 - f) richieste di nuove adesioni al Consorzio ex art. 2;
 - g) esclusione e recesso di soci,
 - h) istituzione e/o soppressione dei Laboratori Nazionali;
 - i) modifiche statutarie;
 - j) proroga della durata del consorzio.

Fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Relativamente ai punti 5i) e 5j) il Consiglio Direttivo delibera con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Relativamente ai punti 5a), 5b), 5c) e 5d) il Consiglio Direttivo può delegare talune delle proprie attribuzioni al Direttore Esecutivo e/o alla Giunta Amministrativa, prefissandone i termini e le modalità.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e decade al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
- 2) assicura l'osservanza dello Statuto;
- 3) vigila sul rispetto dei regolamenti attuativi;
- 4) coordina la gestione, le attività e l'amministrazione del Consorzio;
- 5) convoca e presiede:
 - a) il Consiglio Direttivo;
 - b) la Giunta Amministrativa;
 - c) il Collegio dei Direttori di Struttura.
- 6) almeno sei mesi prima della propria scadenza, avvia le procedure per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto, nel suo seno, dal Consiglio Direttivo e decade al decadere del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.

Il Vice Presidente è eleggibile al più per due mandati consecutivi.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità temporanea del medesimo.

Art. 10 - Giunta Amministrativa

La Giunta Amministrativa è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da:

- a) il Presidente, che la presiede;
- b) il Vice Presidente;
- c) sette membri, scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni della Giunta Amministrativa sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i

Direttori dei Laboratori Nazionali del Consorzio e il Direttore Esecutivo.

La Giunta Amministrativa:

- a) elabora le linee strategiche delle attività del Consorzio da sottomettere alla approvazione del Consiglio Direttivo;
- b) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Direttore Esecutivo

Il Consiglio Direttivo nomina un Direttore Esecutivo al quale possono essere delegati poteri di rappresentanza e poteri di gestione ordinaria.

La nomina può essere revocata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato ed in ragione di giustificati motivi.

Il Direttore Esecutivo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Amministrativa e del Collegio dei Direttori di Unità di Ricerca, senza diritto di voto.

Art. 12 - Collegio dei Direttori di Struttura

Il Collegio dei Direttori di Struttura è composto da:

- a) il Presidente del Consorzio, che lo presiede;
- b) il Vice Presidente del Consorzio;
- c) i Direttori delle Unità di Ricerca;
- d) i Direttori dei Laboratori Nazionali.

Il Collegio dei Direttori di Struttura coordina l'attività delle Strutture del Consorzio, al fine di stimolare e promuovere iniziative di interesse per il Consorzio, anche a livello locale.

Art. 13 - Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti nominato con Decreto del Ministero competente per l'Università e la Ricerca per un triennio.

Il Collegio è composto da:

- a) un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente designati dal Ministero del Tesoro;
- b) due revisori effettivi ed uno supplente designati dal Ministero competente per l'Università e la Ricerca.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili anche per quanto riguarda gli aspetti fiscali; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa.

Art. 14 - Strutture del Consorzio

Le Unità di Ricerca sono costituite su base locale presso i consorziati ai sensi dell'art. 2, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

I Laboratori Nazionali sono strutture appositamente costituite per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Le modalità operative sono definite dai regolamenti ai sensi dell'art 20.

Art. 15 - Gestione finanziaria

L'esercizio finanziario del Consorzio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo approva:

- a) entro il 30 novembre, il bilancio di previsione relativo all'anno seguente;
- b) entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente.

I bilanci di previsione e di esercizio sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.

Art. 16 - Personale

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 20.

Il Consorzio può avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Università consorziate, compatibilmente con le norme vigenti nei rispettivi ordinamenti, e previa delibera degli organi di appartenenza.

Il Consorzio può procedere all'assunzione di personale da adibire a specifiche mansioni con contratti a tempo determinato di diritto privato.

In relazione a particolari esigenze di ricerca, il Consorzio potrà procedere all'assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, di alta qualificazione scientifica o tecnica, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

Art. 17 - Durata e recesso

Il Consorzio ha una durata iniziale di anni dieci.

Decorso il primo decennio, la durata del consorzio è prorogabile, di decennio in decennio, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, adottata ai sensi dell'art. 7, previa delibera assunta dagli organi di governo dei consorziati.

È ammesso il recesso da parte di ciascun consorziato, con preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso non si ha diritto al rimborso della quota consortile versata.

Art. 18 - Scioglimento del Consorzio

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio, proporzionalmente alla quota consortile versata.

Art. 19 - Obbligazioni e responsabilità del consorzio nei confronti di terzi

Il consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico e/o per conto dei consorziati.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio nell'interesse generale da persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Art. 20 - Regolamenti di attuazione

Il Consiglio Direttivo adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto.

In particolare, adotta:

- a) il regolamento del personale;
- b) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- c) il regolamento per lo svolgimento delle attività di consulenza e di ricerca;
- d) il regolamento di funzionamento degli organi e delle strutture.

I regolamenti di cui alle lettere a) e b) sono inviati al Ministero competente per l'Università e la Ricerca.